



Sono quattro le Regioni - Puglia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria - che hanno annunciato l'intenzione di predisporre ricorso per incostituzionalità contro il decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 198, entrato in vigore il 14 settembre scorso, ormai noto come "Decreto Gasparri". Sono sostanzialmente due ma strettamente interconnessi gli aspetti che hanno suscitato l'opposizione: sul fronte istituzionale, le Regioni accusano il decreto di avere scavalcato le competenze degli enti locali con l'eliminazione del controllo preventivo di valutazione di impatto ambientale per l'installazione delle antenne UMTS. Sul fronte dell'opinione pubblica, le preoccupazioni si concentrano sul timore di una proliferazione di antenne, considerate con sospetto per i timori di effetti sulla salute. Oltre alle Regioni, infatti, anche l'organizzazione dei consumatori e utenti Codacons ha sollevato la questione di costituzionalità dinanzi al Consiglio di Stato per violazione di norme costituzionali, Titolo V della Costituzione, e di legge comunitaria.

Da parte dei tecnici, e dei promotori del decreto di riordino, la replica ai punti contestati viene così articolata:

La legge 36 non viene spazzata via dal decreto 198. Non solo infatti il decreto ribadisce il principio fondamentale della legge, e cioè che la tutela dell'ambiente e la fissazione dei limiti di esposizione della popolazione ai CEM è competenza esclusiva dello Stato (vedi art. 1, comma 1, lett. d) , ma esso si limita ad intervenire in quelle materie normate dalla legge in maniera lacunosa, generica e quindi discutibile. Il regime autorizzatorio, che nella legge 36 faceva capo alle regioni (art. 8, comma 1, lettera c L. 36), viene definito uniformemente ed inderogabilmente dal decreto, al fine di arginare l'anarchia legislativa delle regioni e soprattutto dei comuni (comma 6, art. 8 L. 36). Le Regioni non vengono defraudate del proprio ruolo, dal momento che esse mantengono la facoltà di fissare obiettivi di qualità in quanto *a criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili*. Ciò è non poca cosa se si considera che su tale competenza si basano le prescrizioni di gran parte delle leggi regionali. In definitiva la legge quadro non viene toccata nei principi fondamentali di tutela dell'ambiente e della salute, anzi le prescrizioni in essa contenute sono ulteriormente ribadite dal decreto 198.

Non è vero che gli impianti con potenza inferiore ai 20 Watt sono quelli usualmente presenti sui tetti degli edifici. Tale assunto, oltre ad essere inesatto, potrebbe allarmare la cittadinanza per la eventuale facilitazione nell'installazione.

Non si tratta di una sanatoria: è priva di fondamento l'interpretazione per la quale anche le installazioni preesistenti sprovviste di regolare autorizzazione divengono autorizzate ai sensi del decreto.